

AMBITO TERRITORIALE N. 3 - Comune Capofila Taurianova

**Comuni di: Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina,
Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11.04.2017, verbale prot. n° 7565

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 26 del 18.04.2017

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Cittanova	n° __ del _____
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Cosoleto	n° __ del _____
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Delianuova	n° __ del _____
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Molochio	n° __ del _____
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Oppido Mamertina	n° __ del _____
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di S. Cristina d'Aspromonte	n° __ del _____
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Scido	n° __ del _____
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Terranova Sappo Minulio	n° __ del _____
Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Varapodio	n° __ del _____

INDICE

Art. 1	- Oggetto del Regolamento	pag.	3
Art. 2	- Sede della Conferenza dei Sindaci	pag.	3
Art. 3	- Composizione della Conferenza dei Sindaci	pag.	3
Art. 4	- Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci	pag.	3
Art. 5	- Presidente della Conferenza dei Sindaci	pag.	4
Art. 6	- Attribuzioni del Presidente della Conferenza dei Sindaci	pag.	4
Art. 7	- Segreteria della Conferenza dei Sindaci	pag.	4
Art. 8	- Convocazione della Conferenza dei Sindaci	pag.	4
Art. 9	- Avviso di convocazione	pag.	5
Art. 10	- Ordine del giorno	pag.	5
Art. 11	- Pubblicità delle sedute	pag.	5
Art. 12	- Validità delle sedute	pag.	5
Art. 13	- Validità delle deliberazioni	pag.	6
Art. 14	- Modalità e forme di votazione	pag.	6
Art. 15	- Modifiche del Regolamento	pag.	6

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento costituisce atto di autonoma determinazione della Conferenza e disciplina le attività ed il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale n. 3 – Comune Capofila Taurianova.

Esso entra in vigore dal momento successivo alla sua approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci medesima e del Consiglio Comunale del Comune Capofila Taurianova ed è trasmesso, per conoscenza, alla Regione Calabria.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento a leggi e disposizioni nazionali e regionali, in quanto applicabili.

ART. 2 - Sede della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza ha sede in locali idonei muniti di adeguati supporti logistici ed operativi presso il municipio del Comune Capofila Taurianova, sito alla Piazza Libertà, 2. La stessa può essere convocata in via straordinaria anche in sede diversa.

ART. 3 - Composizione della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 3 - Comune Capofila Taurianova. Ogni Sindaco può delegare, di volta in volta, un assessore del proprio Comune che, in ogni caso, non potrà ricoprire le funzioni di Presidente della Conferenza stessa. Non è necessaria la delega formale per il Vice Sindaco.

La qualità di componente della Conferenza dei Sindaci si perde immediatamente in caso di cessazione dalla carica di Sindaco del proprio Comune o al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.

Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza della nuova elezione alla carica di Sindaco.

Alla Conferenza dei Sindaci partecipa l'Ufficio di Piano, senza diritto di voto.

Inoltre, è tenuto a partecipare, su invito, senza diritto di voto, il Direttore dell'ASP RC Distretto Sanitario Area Tirrenica o un suo delegato. La Conferenza dei Sindaci, secondo le sue esigenze e definendo tempi e modalità opportune, può invitare a partecipare, senza diritto di voto, anche il rappresentante territoriale del Forum del Terzo Settore per la promozione e conduzione di percorsi partecipativi.

ART. 4 - Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza svolge le funzioni previste dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale di riferimento, in materia di servizi socio-sanitari ed è titolare della funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico – amministrativo della gestione dell'Ambito Territoriale n. 3 – Comune Capofila Taurianova.

Alla Conferenza dei Sindaci compete in particolare:

- provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'Ambito;
- istituisce l'Ufficio di Piano come struttura tecnica a supporto della programmazione di ambito;
- predispone e adotta il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano, da trasmettere agli organi competenti per l'approvazione definitiva;
- dare indirizzo all'Ufficio di Piano che provvede alla elaborazione dei Piani di Zona dei Servizi Sociali;
- deliberare l'adozione dei provvedimenti in base ai quali i soggetti del Terzo Settore assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dalle leggi nazionali e regionali;
- determinare le modalità gestionali dei servizi socio-sanitari in forma associata tra Comuni ovvero attraverso accordi di programma, deleghe e convenzioni con l'ASP;
- ogni altra funzione specificatamente prevista dal mutare della normativa vigente e dalle indicazioni regionali in particolare in ordine ai piani di intervento, progettualità e programmi nell'area della integrazione socio-sanitaria.

ART. 5 - Presidente della Conferenza dei Sindaci

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune Capofila o da chi lo sostituisce legalmente.

In caso di rinuncia dello stesso, il Presidente viene eletto dalla Conferenza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e resta in carica sino al rinnovo della maggioranza delle Amministrazioni dei Comuni della Conferenza stessa.

Il Presidente decade dall'incarico con effetto immediato in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.

ART. 6 - Attribuzioni del Presidente della Conferenza dei Sindaci

Il Presidente rappresenta la Conferenza, presiede le sedute, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare e disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione.

Il Presidente apre e chiude i lavori della Conferenza dei Sindaci. Controfirma gli atti deliberativi approvati.

Al Presidente compete di attivare la Conferenza procedendo, in particolare, alla convocazione, alla definizione dell'Ordine del Giorno ed alla direzione delle sedute.

Fanno capo al Presidente le attività di comunicazione, informazione, raccordo e collaborazione della Conferenza con Enti Locali territoriali, la Regione, i Ministeri ed il Direttore Generale dell'ASP RC.

ART. 7 - Segreteria della Conferenza dei Sindaci

L'assistenza tecnica e amministrativa ai lavori della Conferenza dei Sindaci è assicurata dalla figura del Segretario, di norma rappresentata dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune Capofila. Lo stesso può essere diversamente designato di volta in volta dal Presidente.

Il Segretario:

- cura la convocazione delle sedute, il reperimento della sede dei lavori, l'acquisizione e la verifica degli atti da sottoporre alla Conferenza, la verifica degli orari, delle presenze e di quant'altro previsto per la regolarità dello svolgimento dei lavori;
- reperisce atti, delibere, decreti dell'ASP, regionali, nazionali che interessano le funzioni della Conferenza dei Sindaci;
- presenza ai lavori durante lo svolgimento;
- cura gli atti cartacei e informatici da produrre, conservare, aggiornare, ricercare, riprodurre e mettere a disposizione;
- tiene i contatti prima e dopo la seduta con i Componenti e con gli Uffici collegati in termini di collaborazione, informazione, trasmissione e richiesta di quanto relativo ai lavori della Conferenza;

Il Segretario redige, ad ogni seduta, il verbale contenente le decisioni assunte e ne cura la sottoscrizione da parte dei Sindaci presenti.

Ciascun componente della Conferenza dei Sindaci può chiedere di fare inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.

I verbali, numerati progressivamente e separatamente, per ciascun anno e conservati presso la Segreteria della Conferenza dei Sindaci, andranno trasmessi in copia ad ogni componente.

I verbali delle sedute sono approvati nella riunione immediatamente successiva.

Gli atti adottati dalla Conferenza dei Sindaci, controfirmati dal Presidente e dal Segretario della Conferenza, dovranno essere progressivamente numerati e trasmessi in copia ad ogni componente, depositando l'originale presso gli uffici della Segreteria medesima.

Copia degli atti deliberativi potrà essere pubblicata sugli appositi siti internet dei Comuni e dell'ASP RC.

ART. 8 - Convocazione della Conferenza dei Sindaci

La convocazione della Conferenza dei Sindaci compete al Presidente.

La convocazione, oltre che su iniziativa del Presidente, può avvenire su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, comprensiva degli argomenti da trattare corredati delle relative proposte.

La riunione della Conferenza dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta.
La Conferenza deve essere convocata almeno due volte all'anno.

ART. 9 - Avviso di convocazione

La convocazione dei componenti la Conferenza deve essere notificata a mezzo PEC e mail che deve pervenire al Comune di appartenenza dei singoli componenti almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta. È ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire, anche a mezzo fax, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza e devono essere indicati gli argomenti in discussione. L'avviso di convocazione può indicare anche il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in seconda convocazione, che non potrà avvenire prima di 24 ore dalla seduta andata deserta.

ART. 10 - Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare nelle singole sedute è predisposto a cura del Presidente o dei componenti proponenti. I singoli componenti possono presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze, proposte e raccomandazioni trasmettendole al Presidente della Conferenza in tempo utile per l'inserimento all'ordine del giorno. L'ordine del giorno viene esposto, da parte delle singole amministrazioni comunali, all'Albo Pretorio dei Comuni compresi nel territorio dell'Ambito almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. All'elenco predisposto possono essere aggiunti, in caso di urgenza, argomenti sino a 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta, previa comunicazione scritta ai Componenti della Conferenza. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti. La Conferenza non può trattare argomenti o proposte non compresi nell'ordine del giorno, a meno che non siano presenti e favorevoli sulla trattazione tutti i componenti. La Conferenza, a maggioranza, può differire ad altra seduta la discussione degli argomenti non trattati. Il Segretario della Conferenza dei Sindaci mette a disposizione tutti gli atti deliberativi e la documentazione utile sulle materie all'ordine del giorno, in tempi utili per la necessaria consultazione e, in casi di urgenza, contemporaneamente alla convocazione.

ART. 11 - Pubblicità delle sedute

Le sedute della Conferenza sono di norma riservate, sempreché, con decisione motivata della Conferenza, non venga altrimenti stabilito, fatti comunque salvi i casi relativi alla trattazione di argomenti concernenti persone. Il pubblico, eventualmente ammesso nella sala secondo le modalità stabilite dal Presidente, deve astenersi da ogni commento o manifestazione.

ART. 12 - Validità delle sedute

La Conferenza è validamente riunita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. La Conferenza si intende valida in seconda convocazione, quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti. La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, non sia raggiunto il numero legale come sopra rappresentato. Del fatto viene redatto verbale. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della prima convocazione.

ART. 13 - Validità delle deliberazioni

La Conferenza dei Sindaci, fermo restando il quorum richiesto per l'elezione del Presidente, nelle votazioni in forma palese e nelle votazioni a scrutinio segreto delibera a maggioranza dei presenti.

Prima di ogni votazione, si verifica la presenza del numero legale e non sono computati nel numero richiesto dal quorum i componenti che si allontanano dall'aula.

Nella determinazione della maggioranza non si computano coloro che si astengono.

Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci vengono trasmesse ai Comuni compresi nell'Ambito Territoriale.

ART. 14 - Modalità e forme di votazione

I voti e le astensioni sono espressi per alzata di mano o, su decisione del Presidente, per appello nominale. La votazione deve essere espressa in forma segreta nei casi indicati dalla legge.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente ne accerta l'esito coadiuvato da due scrutatori all'occorrenza designati.

Ogni componente ha diritto di far risultare nel verbale della seduta i motivi del suo voto o della sua astensione.

ART. 15 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci e dall'organo consiliare del Comune Capofila.